



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 27 maggio 2022

Prot. n. 102/22/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO: Legge n. 52/2022 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 24/2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”**

Si fa seguito alla [circolare Agens n. 41/2022](#) per informare le associate che, in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022, è stata pubblicata la [legge in oggetto](#) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 24/2022 relativo a “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, in vigore dal 24 maggio u.s.

Nel rinviare al suddetto provvedimento per una disamina più approfondita delle misure adottate, di seguito si segnalano le principali modifiche di interesse apportate in sede di conversione.

➤ **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Art. 5)**

Viene confermato l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al 15 giugno 2022 per l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: treni impiegati nel trasporto passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta velocità; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico dedicato; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10

00144 Roma

Tel. 06/5903974

Telefax 06/5903825

e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)

C.f. 04276771005



➤ **Graduale eliminazione del green pass base (Art. 6)**

A riguardo, si ricorda che il possesso del *green pass* base, a partire dal 1° maggio u.s., non è più richiesto per l'accesso ai luoghi di lavoro. Nei confronti dei lavoratori ultracinquantenni permane fino al 15 giugno p.v. l'obbligo vaccinale (v. art. 8 D.L. n. 24/2022).

Inoltre, a decorrere dalla medesima data del 1° maggio 2022, l'utilizzo della suddetta certificazione verde non è più obbligatoria per l'utilizzo di taluni mezzi di trasporto collettivo tra i quali: treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale.

➤ **Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 9-bis)**

La legge di conversione introduce l'art. 9-bis al decreto n. 24/2022 relativo alla disciplina sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza.

In particolare, nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, detta formazione può essere erogata sia con la modalità in presenza, sia a distanza, in videoconferenza e in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un addestramento o una prova pratica che necessitano obbligatoriamente della formazione in presenza.

➤ **Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19 (Art. 10)**

Per i soggetti con determinate patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (individuate con decreto interministeriale già segnalato con [Circolare Agens n. 17/2022](#)) che non possono svolgere la prestazione in modalità agile, viene disposta la proroga, al 30 giugno 2022, della disciplina ex art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. relativa alle assenze dal servizio che continuano ad essere equiparate al ricovero ospedaliero.

Inoltre, per i medesimi soggetti, viene prorogata al 30 giugno 2022 la previsione secondo cui, in presenza delle suddette patologie, la prestazione lavorativa viene



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

*“normalmente svolta secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti”.*

E’, altresì, prorogato al 31 luglio p.v. il regime della sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio introdotto dall’art. 83 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i.; mentre la disciplina del lavoro agile c.d. “semplificato” (art. 90 del medesimo decreto-legge) continua ad applicarsi fino al 31 agosto p.v.

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, si inviano i migliori saluti.

IL RESPONSABILE  
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E  
NORMATIVA DEL LAVORO  
Omero Marco Caparelli